

(N. 2011)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSA, BOZZELLO VEROLE e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1982

Attuazione delle speciali procedure stabilite dal testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, per la progettazione ed esecuzione di opere portuali nel porto di Genova

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 agosto 1974, n. 366, recante « Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti », ha, tra l'altro, dettato una serie di norme intese a snellire le procedure vigenti in materia. In particolare, l'articolo 7 stabilisce che, per gli interventi di cui alla legge in parola, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisca quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo per quanto riguarda i contratti di importo superiore ad 1 miliardo di lire (a 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata), per i quali è prescritto altresì il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Con lo stesso intento agevolativo delle procedure, l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 336 dispone: « Agli enti portuali, destinatari delle assegnazioni di fondi di cui al presente articolo, sono ap-

plicabili le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge ».

Orbene, nei confronti del Consorzio autonomo del porto di Genova la legge n. 366 ha fallito il suo intento, in quanto le procedure da essa stabilite risultano assai meno snelle di quelle contenute nella legge istitutiva del detto ente (ora testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni), sulla base delle quali esso provvede direttamente alla progettazione ed esecuzione delle opere portuali nonchè alla stipulazione dei relativi contratti.

Basti qui ricordare l'articolo 29 del citato testo unico n. 801 del 1936, il quale, nel disporre, tra l'altro, che il Consorzio, per la progettazione ed esecuzione delle opere portuali, applica le disposizioni della legge sui lavori pubblici e per la stipulazione dei contratti quelle di contabilità dello Stato, stabilisce, all'ultimo comma, che « nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti corpi dello Stato,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai regolamenti suindicati ». Talchè, ad esempio, i contratti stipulati dal Consorzio, qualunque ne sia l'importo, non necessitano dei preventivi pareri del Consiglio di Stato o di altri organi.

Le norme della legge n. 366, che gli organi centrali, amministrativi e di controllo, hanno ritenuto applicabili anche al Consorzio autonomo del porto di Genova, non riconoscendo la prevalenza su di esse della normativa speciale dettata dalla legge istitutiva dell'ente, hanno, di fatto, comportato notevoli intralci all'azione del Consorzio, determinando gravi ed inutili ritardi, spesso di molti mesi, nell'esecuzione delle opere finanziate dalla ripetuta legge n. 366, i quali, a loro volta, si sono risolti in un ingiustificato aumento degli oneri finanziari, a causa della lievitazione inflazionistica dei prezzi, dei maggiori oneri per revisione prezzi,

eccetera, e, in definitiva, in un ingiustificato sperpero di pubblico denaro.

La questione assume particolare rilievo, in quanto le procedure di cui alla legge n. 366 sono richiamate anche in successivi provvedimenti legislativi di finanziamento di opere portuali.

In questa situazione, non resta che risolvere la questione attraverso una sorta di interpretazione legislativa, nel senso di chiarire che il Consorzio autonomo del porto di Genova provvede alla progettazione e costruzione delle opere portuali nonchè alla stipulazione dei relativi contratti esclusivamente in base alle norme e secondo le speciali procedure dettate dalla propria legge istitutiva (testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, nonchè regolamento 11 aprile 1926, n. 736) anche quando si tratti di opere finanziate dallo Stato con provvedimenti legislativi.

A tal fine è preordinato il seguente disegno di legge, sottoposto alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, in materia di progettazione ed esecuzione di opere portuali nonchè di stipulazione dei relativi contratti, attua le speciali procedure stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, anche quando si tratti di opere finanziate dallo Stato con legge 6 agosto 1974, n. 366, o con altri provvedimenti legislativi successivi che richiamino tale disciplina.